



# EURO Cap

BPB Unit Linked *Plan*



**BPB ASSICURAZIONI VITA**

**GRUPPO**

**BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CV**



# Sommario

---

**DEFINIZIONI** ..... pag. 3

**CONDIZIONI CONTRATTUALI** ..... pag. 5

## **PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Articolo 1 Prestazioni assicurate ..... pag. 5

Articolo 2 Beneficiari ..... pag. 6

Articolo 3 Obblighi della Società ..... pag. 6

Articolo 4 Limiti di età e durata del Contratto ..... pag. 6

Articolo 5 Rischio di morte ..... pag. 7

Articolo 6 Versamento dei Premi ..... pag. 7

Articolo 7 Versamento di premi unici aggiuntivi ..... pag. 7

Articolo 8 Modalità di versamento ..... pag. 7

Articolo 9 Titolarità dei Fondi Interni Assicurativi ..... pag. 8

Articolo 10 Costi ..... pag. 8

## **PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

Articolo 11 Conclusione del Contratto - Entrata in vigore  
dell'Assicurazione ..... pag. 8

Articolo 12 Diritto di Revoca della Proposta ..... pag. 9

Articolo 13 Diritto di recesso dal Contratto ..... pag. 9

Articolo 14 Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato ..... pag. 9

## **PARTE III - REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO**

Articolo 15 Attivazione delle prestazioni assicurate - Destinazione  
dei versamenti -Valorizzazione della quota ..... pag. 10

Articolo 16	Informativa periodica .....	pag.	11
Articolo 17	Variazione del premio unico ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta .....	pag.	11
Articolo 18	Interruzione del pagamento dei premi .....	pag.	11
Articolo 19	Riattivazione .....	pag.	11
Articolo 20	Sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi (Switch).....	pag.	11
Articolo 21	Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo .....	pag.	12

#### **PARTE IV - ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA**

Articolo 22	Estinzione del Contratto .....	pag.	12
Articolo 23	Riscatto .....	pag.	13
Articolo 24	Operazioni di disinvestimento - Valorizzazione delle quote .....	pag.	13
Articolo 25	Opzioni a scadenza .....	pag.	14
Articolo 26	Pagamenti della Società .....	pag.	15

#### **PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ**

Articolo 27	Imposte .....	pag.	15
Articolo 28	Foro Competente .....	pag.	15
Articolo 29	Legislazione applicabile .....	pag.	15
Articolo 30	Modifiche alle Condizioni Contrattuali .....	pag.	15

#### **REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Articolo 1	Istituzioni e denominazione dei Fondi Interni Assicurativi	pag.	16
Articolo 2	Scopo e caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo ...	pag.	16
Articolo 3	Partecipanti al Fondo Interno Assicurativo .....	pag.	16
Articolo 4	Destinazione del versamenti - Indirizzi degli investimenti	pag.	17
Articolo 5	Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo "E-Link Stabilità" .....	pag.	17
Articolo 6	Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo "E-Link Incremento" .....	pag.	17
Articolo 7	Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo "E-Link Evoluzione" .....	pag.	18
Articolo 8	Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo "E-Link Sviluppo" .....	pag.	18
Articolo 9	Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo .....	pag.	18
Articolo 10	Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione .....	pag.	19
Articolo 11	Registrazioni contabili .....	pag.	20
Articolo 12	Revisione contabile .....	pag.	20
Articolo 13	Modifiche al presente regolamento .....	pag.	20

# Definizioni

---

*Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:*

## **RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

**ASSICURAZIONE:** garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

**BENEFICIARIO/I:** colui/loro cui spetta/no le somme assicurate.

**CONSUMATORE:** Contraente, Beneficiario, o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

**CONTRAENTE:** chi stipula il Contratto di Assicurazione.

**POLIZZA:** documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**PREMIO:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

**SOCIETÀ:** B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..

## RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE VITA LEGATA A QUOTE DI FONDI IN PARTICOLARE

**CONTROVALORE DELLE QUOTE:** valore monetario delle Quote, ad una determinata data.

**COSTI:** parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del contratto da parte della Società e commissioni per la gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

**DATA DI DECORRENZA:** data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.

**DURATA DELL'ASSICURAZIONE (DIFFERIMENTO):** intervallo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza, di percepire la prestazione.

**DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA:** facoltà concessa al Contraente di differire il godimento della prestazione ad una successiva scadenza.

**ETÀ CONTRATTUALE:** età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione determinata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione superiore ai sei mesi.

**FONDO INTERNO ASSICURATIVO:** Fondo espresso in Quote, istituito dalla Società, nel quale sono fatti confluire i versamenti del Contraente, al netto delle spese di acquisizione e di gestione del contratto.

**QUOTE:** ciascuna delle parti dei Fondi Interni Assicurativi nei quali sono investiti, al netto dei costi, i versamenti effettuati dal Contraente.

**QUOTE ACQUISITE:** Premio versato, al netto delle spese, convertito in Quote.

**RECESSO:** diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

**REVOCA:** diritto del Contraente di annullare, prima della conclusione del contratto, la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata alla Società.

**RISCATTO:** facoltà concessa al Contraente di interrompere anticipatamente l'Assicurazione e di chiedere la liquidazione del valore di riscatto.



# Condizioni contrattuali

---

## Parte I Oggetto del Contratto

### Articolo 1 - Prestazioni assicurate

EUROCAP PLAN è un Contratto di assicurazione sulla vita in forma “Mista a premi unici ricorrenti con capitale caso morte potenziato”- Tariffa 1 00MR - con prestazioni direttamente collegate all’andamento delle quotazioni di uno dei Fondi Interni Assicurativi istituiti dalla Società.

Le caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi sono descritte nell’apposito Regolamento riportato insieme alle presenti Condizioni.

Il Contratto prevede:

- a. in caso di vita dell'Assicurato a scadenza il pagamento, ai Beneficiari designati, di una somma pari al prodotto del capitale assicurato in Quote per il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto;
- b. in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza il pagamento, ai beneficiari designati o agli aventi diritto, di una somma pari al capitale assicurato in Quote, aumentato di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1, moltiplicato per il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto. In entrambi i casi il valore unitario della

quota verrà determinato come specificato al successivo Articolo 24 - Operazioni di disinvestimento - Valorizzazione delle quote.

Il Capitale assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte di ciascun premio pagato.

Il controvalore delle sopra citate prestazioni assicurative sono direttamente collegate al valore della Quota del Fondo Interno prescelto, la quale risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie ad essa connesse. Ciascuna variazione del valore della quota determina automaticamente la corrispondente variazione del controvalore delle prestazioni assicurate che potrebbero quindi anche essere inferiori ai premi versati.

La percentuale di potenziamento è definita in funzione della fascia di età che comprende quella dell'Assicurato alla scadenza di polizza.

**Tabella 1**

<b>FASCE DI ETÀ dell'Assicurato alla scadenza</b>	<b>PERCENTUALE DI POTENZIAMENTO</b>
Da 5 anni a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,5%
Oltre i 75 anni	0,2%

### **Articolo 2 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### **Articolo 3 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

### **Articolo 4 - Limiti di età e durata del Contratto**

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione è compresa tra 0 e 85 anni, a



scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.

La durata (differimento) dell'Assicurazione è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 15 anni; per Assicurati la cui età a scadenza supera i 65 anni, non sono ammesse durate superiori a 10 anni, mentre per Assicurati la cui età a scadenza supera i 75 anni, è ammessa solo una durata di 5 anni.

#### **Articolo 5 - Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### **Articolo 6 - Versamento dei premi**

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente verserà, periodicamente, un Premio Unico Ricorrente.

L'importo annuo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000, equivalenti a Lire 1.936.270; in caso di versamento frazionato nel corso dell'anno l'ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale e le rate di premio dovranno essere comunque costanti.

Gli importi di premio sono comprensivi delle spese sostenute dalla Società.

Tutti i Premi Unici Ricorrenti corrisposti, al netto dei costi, verranno utilizzati per acquisire Quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente alla stipula del Contratto o del Fondo Interno Assicurativo su cui il Contraente ha eventualmente effettuato lo switch (Articolo 20).

#### **Articolo 7 - Versamento di premi unici aggiuntivi**

Il Contraente, alla stipula del Contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare in unica soluzione versamenti di Premi Unici Aggiuntivi per l'acquisizione di Quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo nel quale confluiscono i Premi Unici Ricorrenti. Il Premio Unico Aggiuntivo, pagabile in unica soluzione, non può essere inferiore, comprese le spese, a Euro 500, equivalenti a Lire 968.135.

#### **Articolo 8 - Modalità di versamento**

Il versamento dei Premi Unici ricorrenti e dei Premi Unici aggiuntivi da parte del Contraente alla Società avviene in via anticipata.

Le modalità previste per il pagamento dei Premi Unici ricorrenti, effettuati in base al frazionamento prescelto, e dei Premi Unici aggiuntivi sono le seguenti:

- a. addebito automatico dell'importo sul conto corrente bancario indicato dal Contraente;
- b. assegno;
- c. bonifico bancario.

Sono a carico del Contraente i costi relativi all'autorizzazione di addebito di cui al punto a..

La corresponsione dei Premi Unici ricorrenti, pagabili per tutta la durata del con-

tratto ma non oltre la morte dell'Assicurato, può avvenire, qualora venga scelta la modalità di pagamento di cui al punto a., con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

#### **Articolo 9 - Titolarità dei Fondi Interni Assicurativi**

Fermo restando che il versamento effettuato dal Contraente, al netto dei costi, è investito in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

#### **Articolo 10 - Costi**

I costi relativi al presente Contratto di Assicurazione, sono suddivisi in:

- a. Spese di acquisizione e di gestione del contratto: variabili in funzione dell'entità del versamento annuo, anche se frazionato, fissato dal Contraente. Le seguenti tabelle illustrano la percentuale di spesa per importi di versamenti annui espressi, rispettivamente, in Euro ed in Lire:

##### **(importi in Euro)**

ENTITÀ DEL VERSAMENTO	PERCENTUALI SPESA
Da Euro 1.000 a Euro 5.000	1,5%
Superiore a Euro 5.000 e fino a Euro 25.000	1,0%
Oltre Euro 25.000	0,5%

##### **(importi in Lire)**

ENTITÀ DEL VERSAMENTO	PERCENTUALI SPESA
Da Lire 1.936.270 a Lire 9.681.350	1,5%
Superiore a Lire 9.681.350 e fino a Lire 48.406.750	1,0%
Oltre Lire 48.406.750	0,5%

Per ogni Premio Unico Aggiuntivo la percentuale di spesa da applicare sarà quella corrispondente, in base alle tabelle sopra riportate, alla somma tra l'importo dello stesso Premio Unico Aggiuntivo e l'ammontare annuo del Premio Unico Ricorrente relativo all'anno in corso.

- b. Commissioni di gestione dei Fondi Interni Assicurativi: è prevista una commissione, a favore della Società, per la gestione dei Fondi Interni Assicurativi, che determina una diminuzione del valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo stesso e di conseguenza del valore unitario delle quote; tale commissione è indicata nel "Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi".



## **Parte II** Conclusione del Contratto e diritto di recesso

### **Articolo 11 - Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione**

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve, da parte della Società, la “Lettera di Conferma” di validità del Contratto che verrà inviata successivamente all'attivazione della prestazione relativa al primo Premio Unico Ricorrente.

L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di attivazione della prestazione in base a quanto stabilito dal successivo art.15.

In caso di versamenti di Premi Unici aggiuntivi la Società, a convalida del versamento ricevuto, invierà una “Lettera di Conferma” che verrà spedita successivamente all'attivazione della prestazione relativa al versamento effettuato.

#### **Articolo 12 - Diritto di revoca dal Contratto**

Il Contraente può revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita, dandone comunicazione alla Società, prima della conclusione del Contratto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Piazzale F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società restituisce la somma già versata, diminuita delle spese sostenute sino a quel momento dalla Società, purché preventivamente quantificate nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e della differenza, se positiva, tra il Controvalore delle Quote alla data di attivazione delle prestazioni assicurate ed il Controvalore delle Quote al momento della revoca purché l'investimento sia già stato effettuato.

#### **Articolo 13 - Diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Piazzale F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute, quantificate nel contratto stesso ed al netto della differenza, se positiva, tra il Controvalore delle Quote alla data di attivazione delle prestazioni assicurate ed il Controvalore delle Quote al momento del recesso.

#### **Articolo 14 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione,

l'Assicurazione è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

## Parte III Regolamento nel corso del Contratto

### Articolo 15 - Attivazione delle prestazioni assicurate - Destinazione dei versamenti - Valorizzazione della quota.

Qualora il Contraente avesse scelto come modalità di pagamento l'addebito automatico sul proprio conto corrente, l'attivazione delle prestazioni assicurate avverrà in base a quanto di seguito descritto:

**a. Attivazione della prima prestazione e di quella derivante dall'investimento di un Premio Unico Aggiuntivo** - L'attivazione della prestazione assicurata relativa al primo Premio Unico Ricorrente o ad un Premio Unico Aggiuntivo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, avviene a partire dalle ore ventiquattro del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

**b. Attivazione delle prestazioni successive** - L'attivazione delle prestazioni assicurate relative ai Premi Unici Ricorrenti successivi al primo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, avviene, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio, a partire dalle ore ventiquattro del:

- primo martedì successivo al 5° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il primo giorno del mese e il quindicesimo;
- primo martedì successivo al 21° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il sedicesimo giorno del mese e l'ultimo.

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo è quello relativo al giorno di attivazione delle prestazioni assicurate; qualora il giorno di riferimento non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Nel caso in cui il Contraente avesse scelto di effettuare i propri versamenti a mezzo di assegno o bonifico bancario, l'attivazione delle successive prestazioni assicurate, relative ai Premi Unici ricorrenti annuali e ai Premi Unici aggiuntivi, avviene a partire dalle ore 24 del 2° martedì successivo al giorno in cui la



Società ha avuto evidenza dell'avvenuto pagamento.

#### **Articolo 16 - Informativa periodica**

In occasione di ogni ricorrenza annuale del Contratto la Società invierà al Contraente una comunicazione relativa al valore unitario delle Quote a tale data ed il numero delle Quote complessivamente assicurate.

#### **Articolo 17 - Variazione del premio unico ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta**

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto di assicurazione il Contraente ha facoltà di variare l'importo del premio Unico Ricorrente o la rateazione del premio scelta in precedenza. Dal momento in cui il premio subirà una variazione, l'ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente. Per esercitare tale facoltà, il Contraente dovrà far pervenire la richiesta alla Società almeno un mese prima della ricorrenza annuale.

#### **Articolo 18 - Interruzione del pagamento dei premi**

È facoltà del Contraente di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti.

Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata prima che sia completata un'intera annualità di versamenti, il capitale assicurato in Quote a fronte dei versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, compresi i capitali assicurati a fronte di eventuali versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, sarà ridotto al 98,5%.

L'operazione di interruzione del pagamento dei premi comporta il rimborso dell'ultimo premio eventualmente corrisposto solo nel caso in cui la richiesta pervenga alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

#### **Articolo 19 - Riattivazione**

Il Contraente può chiedere la riattivazione del Contratto di assicurazione:

- a. effettuando tutti i versamenti arretrati in un'unica soluzione: in tal caso si annulla la riduzione di cui al precedente articolo;
- b. effettuando gli eventuali versamenti arretrati della sola annualità in corso in un'unica soluzione: in tal caso i capitali assicurati in Quote a fronte di ciascun versamento effettuato per la residua durata, vanno ad aggiungersi al capitale assicurato in Quote.

La richiesta di riattivazione deve pervenire alla Società quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione. Nei due casi l'attivazione delle prestazioni avviene nei tempi stabiliti al punto b. dell'Articolo 15 - Attivazione delle prestazioni assicurate - Destinazione dei versamenti - Valorizzazione delle Quote.

#### **Articolo 20 - Sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi (Switch)**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società la sostituzione del Fondo

Interno Assicurativo prescelto con altro Fondo Interno Assicurativo, qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto.

La sostituzione può essere effettuata in base alle seguenti condizioni:

- una sostituzione gratuita all'anno, per ogni annualità di polizza;
- ogni sostituzione successiva con un costo fisso pari a Euro 50, equivalenti a Lire 96.814, trattenuto dal controvalore delle Quote acquisite;

L'investimento del premio in scadenza verrà effettuato nel nuovo Fondo Interno Assicurativo, a condizione che la richiesta di sostituzione del Fondo pervenga alla Società almeno quindici giorni prima l'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

La sostituzione del Fondo Interno Assicurativo comporta il ricalcolo delle Quote acquisite e del capitale assicurato in Quote; il nuovo valore sarà comunicato dalla Società al Contraente.

La valorizzazione delle Quote per l'operazione di switch è regolata dall'Articolo 24 - Operazioni di disinvestimento - Valorizzazione delle Quote.

#### **Articolo 21 - Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Per il presente contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario ed in conformità con quanto disposto dall'articolo 2805 del Codice Civile, la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente Polizza.

## **Parte IV**

## **Estinzione del Contratto ed opzioni a scadenza**

#### **Articolo 22 - Estinzione del Contratto**

Il Contratto si estingue a seguito di recesso o richiesta di riscatto da parte del Contraente oppure a seguito di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

#### **Articolo 23 - Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere riscattato parzialmente o totalmente, qualora sia trascorso almeno un anno dalla sua stipulazione.

Il valore di riscatto è pari all'ammontare del Capitale assicurato in Quote per il



Valore Unitario delle Quote alla data prevista per tale fattispecie all'Articolo 24 - Operazioni di disinvestimento - Valorizzazione delle Quote.

Qualora la richiesta di riscatto parziale o totale venga effettuata durante il secondo o il terzo anno di durata del Contratto, il Capitale assicurato in Quote subirà una penalizzazione percentuale indicata nella seguente tabella:

ANNO DI DURATA DEL CONTRATTO	PENALITÀ DA APPLICARE
2° ANNO	2 %
3° ANNO	1 %

Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale, venga effettuata dopo il terzo anno di durata del Contratto non verrà applicata nessuna penalizzazione.

Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue sia almeno pari a Euro 2.500, equivalenti a Lire 4.840.675; il costo per tale operazione è di Euro 50 equivalenti a Lire 96.814.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità percentuale di riscatto sarà comunque applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il valore di riscatto, parziale o totale, sarà corrisposto al Contraente al netto delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in Quote; il nuovo valore sarà comunicato dalla Società al Contraente.

#### **Articolo 24 - Operazioni di disinvestimento - Valorizzazione delle quote**

La valorizzazione delle Quote per le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, riscatto, sinistro e sostituzione di Fondo Interno Assicurativo sarà effettuata il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società.

Qualora il giorno di riferimento non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

La valorizzazione delle Quote per l'operazione di disinvestimento conseguente alla scadenza della polizza sarà effettuata il giorno stesso, se la scadenza coincide con un martedì, altrimenti il primo martedì successivo a tale data.

Qualora il giorno di riferimento non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Per le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, riscatto e sinistro, nel caso in cui il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, è previsto il rimborso dell'ultimo premio eventualmente corrisposto solo se la richiesta di disinvestimento perviene alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

#### **Articolo 25 - Opzioni a scadenza**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è data facoltà

al Contraente di scegliere tra le seguenti opzioni:

1. *Differimento automatico a scadenza*: il Contraente può richiedere che la prestazione in Quote sia differita automaticamente per ulteriori quinquenni. Tale richiesta deve pervenire alla Società almeno un mese prima della scadenza. Durante il periodo di Differimento Automatico il Contraente ha facoltà di proseguire con il versamento dei premi in base alle modalità previste all'Articolo 15 - Attivazione delle prestazioni assicurate - Destinazione dei versamenti - Valorizzazione della Quota. Il differimento non altera nessuna delle condizioni contrattuali definite in precedenza, tuttavia il Capitale assicurato in Quote alla scadenza del nuovo periodo di differimento sarà pari al 99,9% del Capitale assicurato in Quote alla scadenza originaria di polizza. Qualora durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato, la Società corrisponderà, agli aventi diritto, un importo pari al Capitale così come definito all'Art. 1 - Prestazioni assicurate - determinato in base all'età dell'Assicurato alla scadenza del periodo di Differimento Automatico.
2. *Conversione in rendita*: il Contraente, su richiesta da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, può richiedere che il capitale maturato sia convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia pagabile a scelta dell'interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:
  - a. rendita annua vitalizia da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
  - b. rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
  - c. rendita annua vitalizia di minor importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale maturato.

Tali condizioni saranno portate a conoscenza del Contraente su sua richiesta e prima della conversione del capitale.

La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società, in un'apposita forma di gestione degli investimenti separata, da quelle delle altre attività della Società e diversi dai Fondi Interni Assicurativi del presente contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

#### **Articolo 26 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.



È comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, sarà richiesto dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per tutti i pagamenti la Società richiederà l'originale di Polizza ed eventuali Appendici.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte dell'Assicurato;
- b. atto notorio ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autentica dello stesso pubblicato a termini di legge;
- c. dati anagrafici / fiscali dei beneficiari;
- d. decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiari minorenni;
- e. ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta della prestazione, previa consegna di tutta la documentazione prevista.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

## **Parte V** Legge applicabile e fiscalità

### **Articolo 27 - Imposte**

Le imposte sulle somme a qualunque titolo liquidate dalla Società sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

### **Articolo 28 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

### **Articolo 29 - Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

### **Articolo 30 - Modifiche alle Condizioni Contrattuali**

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

# Regolamento dei Fondi interni Assicurativi

---

## **Articolo 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni Assicurativi**

La Società ha attivato, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, quattro gestioni di portafogli di valori mobiliari separate dalle altre attività della Società e denominate: “E-Link Stabilità”, “E-Link Incremento”, “E-Link Evoluzione”, “E-Link Sviluppo”. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sulla Vita, sceglie il Fondo Interno Assicurativo tra i quattro predisposti dalla Società.

## **Articolo 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi**

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai Contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto. La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi in valori mobiliari o in Quote di uno o più Fondi di Investimento Mobiliare, sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (U.E.)



– OICR che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

### **Articolo 3 - Partecipanti al Fondo Interno Assicurativo**

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare esclusivamente i contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

### **Articolo 4 - Destinazione dei versamenti - Indirizzi degli Investimenti**

Il Contraente decide, nei limiti delle Condizioni Contrattuali, di destinare il versamento effettuato in Quote di uno solo tra i Fondi Interni Assicurativi denominati: “E-Link Stabilità”, “E-Link Incremento”, “E-Link Evoluzione”, “E-Link Sviluppo”.

Le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investite dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento. La gestione del Fondo Interno Assicurativo è l’attuazione delle politiche di investimento della Società, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti. La Società ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali al fine di avvalersi delle loro professionalità, specie in settori che richiedono competenze specialistiche.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

### **Articolo 5 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio quasi esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario, nel rispetto dell’obiettivo della prevalente protezione del patrimonio investito.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Stabilità</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 80%	a 100%
AZIONARIO	Da 0%	a 20%

### **Articolo 6 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio quasi esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Incremento</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 50%	a 90%
AZIONARIO	Da 10%	a 50%

#### **Articolo 7 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso un equilibrio fra i mercati borsistici nazionali ed internazionali, nel rispetto dell’obiettivo della prevalente protezione del patrimonio investito.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Evoluzione</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 30%	a 70%
AZIONARIO	Da 30%	a 70%

#### **Articolo 8 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Sviluppo”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Sviluppo” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Sviluppo</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 10%	a 40%
AZIONARIO	Da 60%	a 90%



#### **Articolo 9 - Regime delle spese dei Fondi Interni Assicurativi**

Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo le seguenti spese:

- commissione di gestione a favore della Società, pari all'1% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto;
- spese di verifica e revisione contabile;
- oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle quote di OICR;
- spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulla disponibilità;

Sono a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

### **Articolo 10 - Valore unitario delle Quote e relativa pubblicazione**

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto è determinato dalla Società dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo Interno assicurativo, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui all'articolo 9 che precede, per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno Assicurativo.

Le attività relative il giorno cui si riferisce il calcolo sono rettificate per le operazioni relative a contratti conclusi ma non ancora regolati, che sono registrate, come contropartita, in variazione delle disponibilità liquide del Fondo Interno Assicurativo.

I principi contabili usati per la valorizzazione del Fondo Interno Assicurativo sono i seguenti:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono registrate nella data in cui sono state effettuate le relative operazioni, anche se non ancora regolate;
- i proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, mediante rilevazione di ratei attivi o passivi;
- i proventi attivi e gli interessi sono registrati al lordo di eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi sono registrati nella data in cui l'attribuzione è certa;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le attività in valuta estera sono convertite ai cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia (dal 1 Gennaio 1999 dalla Banca Centrale Europea) nel giorno cui si riferisce il calcolo;
- le disponibilità liquide e gli altri valori numerari sono valutati al valore nominale.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

#### **Articolo 11 - RegISTRAZIONI Contabili**

La Società gestisce la contabilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo, redigendo per ognuno di essi:

- un libro giornale, dove sono annotate tutte le operazioni relative alla gestione;
- un prospetto giornaliero recante l’indicazione del valore complessivo netto, e del valore unitario della quota;
- un Rendiconto Annuale di Gestione, accompagnato da una relazione della Società di Revisione e composto:
  - da una nota illustrativa;
  - da un prospetto di sintesi del patrimonio;
  - da un prospetto di sintesi dei redditi ed oneri del periodo di riferimento.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio solare verrà:

- messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società il Rendiconto Annuale di Gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo, congiuntamente alla relazione di certificazione della Società di Revisione;
- trasmesso ai partecipanti di ciascun Fondo Interno Assicurativo il prospetto di sintesi del patrimonio e quello dei redditi ed oneri.

#### **Articolo 12 - Revisione Contabile**

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni che accerta in conformità al disposto del presente Regolamento e alla Circolare ISVAP n. 317 del 15.1.1998, la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la corretta determinazione del valore unitario delle quote rispetto a quanto indicato all’Art.10 del presente Regolamento.

#### **Articolo 13 - Modifiche al presente Regolamento**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.







---

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20149 MILANO - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 02 49980.1 ric. aut. Fax 02 49980498 - Capitale Sociale € 15.600.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2 C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)